

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1658-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 settembre 1964 (Stampato n. 450)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 settembre 1964*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962

Presentata alla Presidenza il 30 ottobre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei meriti, e non ultimo, delle Comunità europee è quello di aver permesso una più approfondita conoscenza tra i popoli europei che ne fanno parte e la formazione di una coscienza e di uno spirito di collaborazione europei. Ciò è avvenuto non soltanto per il tramite dei rapporti di lavoro così creatisi, ma anche, tra giovanissimi, fra coloro cioè che saranno gli uomini di domani, nell'ambito della scuola europea.

Nacque, la scuola europea, a Lussemburgo, dove la presenza della più vecchia Comunità europea, la C.E.C.A., rese subito necessario affrontare il problema della educazione scolastica dei figliuoli dei funzionari e degli impiegati di varie nazioni lì convenuti.

La istituzione della scuola europea, di cui già dal 1953 funzionavano le classi elementari, appunto a Lussemburgo, fu sanzionata dallo « Statuto della Scuola europea », firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 e reso esecu-

tivo con legge 3 gennaio 1960, n. 102. Poco dopo, il 15 luglio 1957, veniva anche firmato a Lussemburgo l'Allegato allo Statuto della Scuola europea relativo al Regolamento della Licenza liceale europea.

Nel Granducato, oggi, la Scuola europea conta 1.382 iscritti. Gli italiani vi figurano in numero di 331, di cui 71 figli di appartenenti alla C.E.C.A. e ben 260 di italiani emigrati. Infatti la Scuola europea apre i suoi battenti indistintamente agli scolari di qualunque nazionalità che si trovino comunque sul posto.

Poiché lo Statuto della Scuola europea di Lussemburgo si è dimostrato pienamente efficiente, e poiché con la costituzione delle altre Comunità si sono verificate analoghe esigenze di scuole europee in altre località, come Bruxelles, Ispra, Mol, Karlsruhe, Bergen, si è ritenuto opportuno che il governo di tali scuole fosse regolato dallo stesso Statuto in vigore per quella di Lussemburgo, anche per dare ad esse un carattere di unitarietà normativa. Pertanto, il 13 aprile 1962, veniva firmato a Lussemburgo dai sei Paesi: Belgio, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Lussemburgo, Paesi Bassi ed Italia, il Protocollo, ora sottoposto alla ratifica da parte italiana, in virtù del quale tutte le scuole europee vengono rette dalle norme già in vigore per la scuola lussemburghese. Soltanto gli articoli 6 e 7 differiscono dallo Statuto per la scuola lussemburghese, in quanto contemplano, il

primo i termini dell'esercizio finanziario, che vanno dal 1° luglio al 30 giugno per il Lussemburgo e dal 1° gennaio al 31 dicembre per le altre scuole; il secondo, la procedura per l'approvazione dei bilanci di previsione, in quanto i contributi provengono, per il Lussemburgo, dalla C.E.C.A. per il 49 per cento e dai sei Paesi fondatori per il 51 per cento; al contrario, alle spese delle altre scuole contribuiscono per la quasi totalità le Comunità della C.E.E. e C.E.E.A., mentre le Amministrazioni dei Paesi interessati pensano solamente a corrispondere ai professori gli stipendi metropolitani.

Il Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito della IV ratifica.

Sembra inutile sottolineare l'importanza di queste scuole in Europa in cui le frontiere mirano a divenire sempre più una sola espressione geografica. Una compagine europea che trovi i suoi stretti legami e affondi le sue radici nel cuore e nella mente di individui ancora in formazione come sono i fanciulli, ha ottime prospettive di riuscita. Per questo, oltre che per la innegabile necessità di consentire alle famiglie degli appartenenti alle Comunità di rimanere unite e di provvedere, ad un tempo, alla necessaria istruzione dei loro figliuoli, si raccomanda al voto favorevole il presente disegno di legge.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 del Protocollo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.